

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.

## 12. Oli emulsionati.

1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla [legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), è inserita, prima della voce «Gas di petrolio liquefatti (GPL)», la seguente voce: «Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi»  
[\(33/a\)](#).

2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della [legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2, allegata alla presente legge, nonché dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione [\(33/b\)](#).

4. [\(34\)](#).

5. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: «negli esercizi di ristorazione e» sono soppresse;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: «nel settore alberghiero,» sono inserite le seguenti: «negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro,»;

c) [\(35\)](#).

-----  
(33/a) Per la rideterminazione delle aliquote di accisa degli oli emulsionati previsti dal presente comma, vedi l'art. 3, [D.L. 30 settembre 2000, n. 268.](#)

(33/b) Con [D.M. 20 marzo 2000](#) sono state determinate le caratteristiche tecniche delle emulsioni di olio da gas ed olio combustibile denso con acqua destinate alla trazione ed alla combustione.

(34) Sostituisce la lettera *c*) del comma 10 dell'art. 8, [L. 23 dicembre 1998, n. 448](#), con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 8, comma 5, della [legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(35) Aggiunge un periodo, dopo il secondo, alla nota 1) dell'art. 26, [D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.](#)